

## DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

1) E' costituita una società a responsabilità limitata denominata

"..... S.R.L."

2) La società ha sede in.....(*solo Comune*).

Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune è deciso dai soci (o: dagli amministratori).

La pubblicità di tale trasferimento è disciplinata dall'art. 111 *ter* disposizioni di attuazione del Codice Civile.

3) La società ha per oggetto la/le seguente/i attività.....

4) La durata della società è fissata al.....(*previsione non necessaria: può essere opportuno stabilire un termine di durata, anche in relazione al disposto dell' art. 2473, secondo comma C.C.*) .

*ovvero*

4) La società è costituita a tempo indeterminato (*previsione non necessaria*) .

## CAPITALE

5) Il capitale della società è di euro.....

## CONFERIMENTI - PARTECIPAZIONI

6) Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società.

7) (***Se del caso***) In caso di conferimenti aventi ad oggetto prestazioni d'opera o di servizi a favore della società ***e/o*** nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 2464 C.C., la polizza di assicurazione o la fideiussione bancaria che garantiscono tali prestazioni possono in ogni momento essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione presso la società del corrispondente importo in danaro.

(***Se del caso***) Nell'ipotesi prevista dall'art. 2466 C.C. è consentita la vendita all'incanto della partecipazione del socio moroso.

8) Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.

***ovvero***

8) Le partecipazioni dei soci, determinate in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sono quelle risultanti dall'atto costitutivo.

***ovvero***

.....sono le seguenti:

socio A: partecipazione pari al.....per cento del capitale;

socio B: partecipazione pari al.....per cento del capitale.

DIRITTI DEI SOCI

9) I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

**ovvero**

9) I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, fatta eccezione per la distribuzione degli utili, che verrà effettuata, dopo l'accantonamento per la riserva legale, secondo le percentuali seguenti:

socio A:.....per cento;

socio B:.....per cento.

**e/o**

.....fatta eccezione per i seguenti diritti amministrativi spettanti unicamente al socio A:

(i) diritto di amministrare la società per tutta la sua durata (**ovvero**: per i primi.....esercizi);

(ii) diritto di nominare numero.....amministratori (compreso se stesso) in ogni caso di nomina o rinnovo degli organi sociali;

(iii) diritto di opzione in caso di aumento a pagamento del capitale da liberarsi in denaro;

(iv) diritto di gradimento in caso di cessione a terzi da parte degli altri soci delle loro partecipazioni sociali (e come meglio previsto al successivo art. 16);

(v) diritto di priorità nella ripartizione dell'attivo in caso di scioglimento e liquidazione della società: in tale ipotesi alla partecipazione di cui è titolare il socio A sarà attribuita una percentuale pari al.....per cento del residuo attivo risultante dal bilancio di finale liquidazione dopo aver effettuato il rimborso, al

valore nominale, dei conferimenti iniziali;

(vi) diritto di postergazione in caso di perdita del capitale: in tale ipotesi le perdite saranno imputate alla partecipazione del socio A solo successivamente all'annullamento delle partecipazioni spettanti agli altri soci;

(vii) diritto di veto nelle decisioni dei soci o nelle deliberazioni assembleari aventi ad oggetto.....(*specificare*) *e/o* relativamente alle seguenti decisioni adottate dagli amministratori.....(*specificare*) .

10) I diritti amministrativi e nella distribuzione degli utili s'intendono attribuiti personalmente al socio A e non alla partecipazione di cui egli è titolare: tali diritti avranno pertanto termine nel momento in cui A cesserà, per qualsiasi motivo, dal rivestire la qualità di socio. (*Appare preferibile rispetto alla possibilità contraria di attribuire i diritti alla quota.*)

11) I diritti amministrativi e/o di distribuzione degli utili previsti dall'articolo precedente possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci.

**ovvero**

.....con decisione adottata dalla maggioranza del capitale sociale.

12) Nelle decisioni previste dall'art. 2479 C.C., fatto salvo quanto disposto nel presente statuto, il diritto di voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.



## TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

13) Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili sia per atto tra vivi che a causa di morte (***se del caso:*** con le limitazioni di cui agli articoli seguenti).

Nel caso di comproprietà i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato ai sensi di legge.

ooo000ooo

***Si riportano ipotesi di clausole che limitano la trasferibilità delle partecipazioni, rammentando la necessità di coordinarle con le disposizioni di legge, anche in tema di recesso.***

ooo000ooo

### Prelazione per trasferimento tra vivi

14) In caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni, ai soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

(i) Il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto od in parte la propria partecipazione e/o i diritti di opzione lui spettanti dovrà darne comunicazione a tutti i soci ed agli amministratori mediante lettera raccomandata inviata alla sede della società ed al domicilio di ciascuno dei soci risultante dal libro soci; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario, il prezzo richiesto e le condizioni della cessione.

I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra possono esercitare il diritto di prelazione per

l'acquisto della partecipazione e/o dei diritti di opzione cui la comunicazione si riferisce con le seguenti modalità, condizioni e termini:

\* ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) dell'offerta di prelazione;

\* nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione e/o i diritti di opzione offerti spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione al capitale posseduta da ciascun socio.

(ii) La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente; qualora peraltro dovesse mancare, per qualsiasi ragione, tale indicazione ovvero il prezzo richiesto fosse ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione (con contestuale richiesta di determinazione del prezzo in caso di mancata indicazione da parte dell'offerente o con contestuale eccezione in caso di prezzo ritenuto eccessivo), il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvederanno alla nomina di un unico arbitratore; in caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico

arbitratore, tale funzione sarà assunta dal collegio arbitrale di cui al successivo art. 77, su richiesta della parte più diligente.

Nell'effettuare la determinazione del prezzo, l'arbitratore (o il collegio arbitrale) dovrà riferirsi al "capitale economico" dell'azienda ossia tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del "valore corrente" dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione all'eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società.

(iii) Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità della partecipazione e/o dei diritti offerti; in caso di esercizio parziale del diritto stesso, così come nella ipotesi in cui nessun socio intenda acquistare la partecipazione e/o i diritti offerti, il socio offerente sarà libero di trasferire la partecipazione e/o i diritti offerti all'acquirente indicato nell'offerta entro tre mesi dal giorno di ricevimento dell'offerta stessa da parte dei soci.

(iv) Anche al fine di evitare dubbi interpretativi, si precisa che:



\* nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" sono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, a titolo esemplificativo, i contratti di permuta, dazione in pagamento, conferimento in società e donazione nonché (***se del caso, coordinando con il punto v)*** gli atti o i contratti di trasferimento della nuda proprietà e di trasferimento o costituzione di diritti reali di godimento aventi ad oggetto la partecipazione.

In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione e/o i diritti offerti versando all'offerente il valore corrispondente come determinato dalla parti di comune accordo tra loro, ovvero, in caso di disaccordo, dall'unico arbitratore o dal collegio arbitrale;

\* in caso di rinuncia da parte di un socio all'esercizio della prelazione, il diritto a lui spettante si accresce proporzionalmente ed automaticamente agli altri soci che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante;

\* nell'ipotesi di trasferimento della partecipazione e/o diritti di opzione inter vivos eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci e non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi.

**(Se del caso)** (v) In caso di trasferimento della nuda proprietà e di trasferimento o costituzione di diritti reali limitati sulla partecipazione il diritto di voto dovrà permanere in capo al cedente.

(vi) Le limitazioni al trasferimento della partecipazione previste da questo articolo non sono applicabili:

\* quando il cessionario ex art. 2359 C.C. è società controllante del soggetto cedente o società controllata e/o collegata a quest'ultimo, ovvero controllata dalla medesima controllante;

\* quando il trasferimento avvenga a società fiduciarie autorizzate all'esercizio di tale attività ai sensi di legge **e/o** nel caso di ritrasferimento da parte delle stesse a favore dei fiducianti originari, previa esibizione del mandato fiduciario;

\* quando.....(**specificare se s'intende escludere la prelazione nel caso in cui il cessionario rivesta determinate qualità o abbia rapporto di parentela con il cedente**) .

#### Limitazioni al trasferimento *mortis causa*

15) Qualora per successione legittima o testamentaria siano chiamati a titolo universale o particolare all'eredità di un socio soggetti che non siano soci o discendenti in linea retta ovvero.....(**specificare altri soggetti**) del socio defunto, la partecipazione spettante a quest'ultimo dovrà essere, a cura dei chiamati

all'eredità, offerta per l'acquisto a tutti i soci entro.....giorni dalla data del decesso.

Si fa espresso riferimento al precedente art. 14 per quanto riguarda le modalità che regolano l'offerta, la dichiarazione di accettazione della stessa e l'eventuale determinazione del prezzo di cessione qualora i soci non accettino quello richiesto, salvo in ogni caso l'esercizio del diritto di recesso nei modi previsti dal presente statuto.

Nel caso di mancata accettazione dell'offerta entro i successivi.....giorni da parte dei soci destinatari della stessa, l'erede o il legatario acquista la qualità di socio.

***ovvero***

15) La partecipazione è liberamente trasferibile *mortis causa* quando erede o legatario della stessa è un discendente in linea retta del socio deceduto.

In tal caso l'erede od il legatario hanno diritto di subentrare al socio deceduto, ovvero di richiedere la liquidazione della partecipazione alla società, a mezzo raccomandata A.R.: l'eventuale liquidazione verrà effettuata con le modalità in seguito precisate.

In caso di pluralità di eredi o legatari della partecipazione, tutti discendenti in linea retta del socio deceduto, a ciascuno di essi singolarmente competerà il diritto di subentro o di liquidazione previsto dal capoverso precedente.

Quando erede o legatario della partecipazione non sia un

discendente diretto del defunto, il trasferimento della partecipazione *mortis causa*, sia a titolo particolare che universale, è disciplinato dagli articoli 2284 - 2289 del Codice Civile: pertanto ai soci superstiti spetterà il diritto di continuare la società - con uno, più o tutti gli eredi del defunto - o di liquidare la partecipazione caduta in successione ovvero di sciogliere la società.

In tutti i casi di liquidazione della partecipazione *mortis causa*, valgono le norme seguenti:

a) per la determinazione del credito spettante ai successori (salvo diverso unanime accordo tra gli interessati) si farà ricorso ad unico arbitratore; in caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, tale funzione sarà assunta dal collegio arbitrale di cui al successivo art. 77, su richiesta della parte più diligente.

Nell'effettuare la determinazione del prezzo, l'arbitratore (o il collegio arbitrale) dovrà riferirsi al "capitale economico" dell'azienda ossia tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del "valore corrente" dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie.

b) Il relativo pagamento dovrà essere effettuato dalla società ai successori del defunto in tre rate di uguale

importo, scadenti rispettivamente diciotto, ventiquattro e trentasei mesi dalla data della definitiva determinazione della somma da liquidare.

c) Su tali rate sarà dovuto ai successori del defunto, dal giorno della morte sino a quello dell'effettivo pagamento, l'interesse in misura pari a quella del tasso EURIBOR mensile (o altro tasso equivalente) rilevato da "Il Sole 24 Ore" o pubblicazioni equipollenti per il mese precedente a quello in cui si è verificato il decesso.

Resta salvo in ogni caso l'esercizio del diritto di recesso nei modi previsti dal presente statuto.

#### Clausola di gradimento

16) (***Eventualmente:*** Salve ed impregiudicate le disposizioni del precedente art. 14), per il trasferimento della partecipazione a terzi non soci deve essere richiesto dal socio cedente, mediante raccomandata A.R. con avviso di ricevimento, il preventivo gradimento degli amministratori (***o degli altri soci o di alcuni degli altri soci nominativamente indicati o di terzi nominativamente indicati: da disciplinare***).

Il soggetto cui compete l'espressione del diritto di gradimento deve portare a conoscenza del socio interessato (sempre a mezzo raccomandata A.R.) la propria decisione entro.....giorni dalla data in cui gli è pervenuta la richiesta di trasferimento.

In caso di diniego del gradimento, il medesimo soggetto,

d'intesa con il socio interessato, dovrà collocare la partecipazione alle medesime condizioni e per lo stesso corrispettivo entro il termine massimo di.....presso altri soci (**ovvero:** e/o presso terzi).

Qualora il suddetto collocamento non sia effettuato nel termine previsto dal precedente capoverso, il socio potrà liberamente trasferire la propria partecipazione al soggetto e con le modalità indicate nella raccomandata A.R. con cui ha richiesto il gradimento.

#### Casi particolari

17) La partecipazione del socio A non è trasferibile né per atto tra vivi né a causa di morte

#### **ovvero**

.....è trasferibile con il consenso scritto di tutti i soci,

in quanto al socio A competono i particolari diritti amministrativi e/o di distribuzione privilegiata negli utili previsti dall'art. 9 del presente statuto

#### **ovvero**

in quanto la partecipazione del socio A è stata liberata con conferimento di opere o servizi, salvo in ogni caso il diritto per lo stesso socio A di convertire in danaro la parte di conferimento ancora da prestare, anche utilizzando la polizza di assicurazione, la fideiussione bancaria o la cauzione di cui al precedente art. 7.

## DIRITTO DI RECESSO

18) Il diritto di recesso - oltre che negli altri casi previsti da questo statuto e dalla legge - compete al socio assente o che abbia manifestato voto contrario ovvero che si sia astenuto (***qualora si ritenga l'astensione equivalente al voto contrario***) nelle decisioni relative a:

\* cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società;

\* proroga del termine di durata della società (***ove prevista durata***);

\* fusione o scissione della società;

\* revoca dello stato di liquidazione;

\* trasferimento della sede all'estero;

\* eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;

\* compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, quarto comma, C.C.;

\* aumento del capitale da attuarsi anche mediante offerta delle partecipazioni di nuova emissione a terzi.

Ai soci compete inoltre il diritto di recesso (***individuare altre situazioni o stati oggettivi o soggettivi della società o dei soci; ad esempio***):

\* dopo il raggiungimento da parte del socio del.....anno

di età;

\* qualora, decorsi tre esercizi dalla data di costituzione della società, per due esercizi consecutivi dal bilancio emerga una perdita superiore ad un terzo del capitale, salvo che per effetto dei recessi il capitale si riduca di oltre il.....per cento (*precisare*) o comunque divenga inferiore al minimo legale.

Infine, nel caso in cui la società sia o divenga soggetta ad attività di direzione e coordinamento, ai soci spetterà il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497 quater C.C..

19) Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata A.R. agli altri soci, a tutti gli amministratori e, se nominati, ai componenti il collegio sindacale ovvero al revisore.

La raccomandata dovrà essere ricevuta da tutti i soggetti sopra indicati entro.....giorni dal giorno in cui:

\* è stata iscritta nel registro delle imprese la decisione dei soci o la deliberazione assembleare che legittima il recesso;

\* il socio recedente ha ricevuto la comunicazione, che deve essere inviata dagli amministratori a mezzo raccomandata A.R., che si è verificato un fatto che legittima il suo diritto di recesso;

\* il socio recedente è comunque venuto a conoscenza del fatto che legittima il suo diritto di recesso;



\* (*se del caso, in presenza di decisione dei soci o di delibera degli amministratori non soggetta ad iscrizione*) è stata trascritta

nel relativo libro la decisione dei soci o degli amministratori che legittima il diritto di recesso.

Gli amministratori dovranno annotare senza indugio nel libro soci l'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso.

Il diritto di recesso, legittimamente e ritualmente esercitato, avrà effetto nei confronti della società dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del semestre comprendente il mese in cui è stata ricevuta l'ultima delle raccomandate A.R. inviate dal socio recedente a norma del primo capoverso del presente articolo.

20) Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio receduto, i termini e le modalità di pagamento della stessa, valgono le disposizioni previste dall'art. 2473, terzo e quarto comma, C.C..

(*Se del caso*) La partecipazione relativamente alla quale è stato esercitato il diritto di recesso non può essere alienata a non soci, con effetto verso la società, dal giorno in cui è stata inviata la prima comunicazione raccomandata prevista dal primo capoverso dell'art. 19.

21) (*Se del caso*) Ai soci (*ovvero:* al socio A) compete inoltre il diritto di recesso dalla società atteso che il presente statuto contiene le limitazioni al trasferimento della quota *mortis causa* previste

dall'art. 15 **e/o** la clausola di gradimento prevista dall'art. 16 **e/o** l'intrasferibilità della partecipazione prevista dall'art. 17.

Ai sensi dell'art. 2469, secondo comma, C.C. il diritto di recesso previsto dal presente articolo si intende esteso agli eredi del socio e non potrà essere esercitato prima di.....(**termine non superiore a due anni**) dalla data di costituzione della società o dalla data di acquisto della partecipazione.

Nel periodo per il quale non possono esercitare il diritto di recesso, gli eredi del socio non possono esercitare neppure i diritti sociali (salvo il diritto di partecipare alla distribuzione di utili).

22) (**Se del caso**) Ai soci compete inoltre il diritto di recesso dalla società atteso che la stessa è costituita a tempo indeterminato.

Tale diritto di recesso potrà essere esercitato in ogni momento con preavviso di almeno sei mesi (**ovvero stabilire durata maggiore purché non superiore ad un anno; vedi però art. 2473, quarto comma, C.C.**) .

## ESCLUSIONE

23) Può essere escluso per giusta causa il socio che:

- \* sia condannato con sentenza passata in giudicato alla reclusione per un periodo superiore ai cinque anni;
- \* sia dichiarato interdetto o inabilitato o fallito;
- \* (*se del caso: vedi anche ultima ipotesi dell'art. 17*) risulti impossibilitato, per qualsiasi motivo e per più di.....mesi, alla prestazione delle opere o dei servizi conferiti, decorsi.....mesi dal conferimento iniziale;
- \* raggiunga il.....anno di età;
- \* assuma la qualità di socio illimitatamente responsabile in società concorrenti o eserciti un'attività concorrente per conto proprio o di terzi ovvero sia amministratore o direttore generale di società concorrenti.

La decisione in merito all'esclusione di un socio spetta agli altri soci secondo quanto previsto dal seguente art. 24 (*o 25 se delibera assembleare*). Alle decisioni o deliberazioni aventi tale oggetto non può partecipare il socio di cui si discute l'esclusione.

La liquidazione della somma spettante al socio escluso verrà effettuata in conformità a quanto previsto dal precedente art. 20, restando inteso che la società non potrà procedere alla riduzione del proprio capitale.

Qualora la società sia composta di due soci si applica l'ultimo comma dell'art. 2287 C.C..

## DECISIONI DEI SOCI ED ASSEMBLEA

24) Sono riservate alla competenza dei soci:

1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

2) la nomina e la revoca degli amministratori (*se del caso, coordinando con art. 9:* salvi i particolari diritti in merito riservati al socio A);

3) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477, secondo e terzo comma, C.C. dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;

4) le modificazioni dell'atto costitutivo;

5) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;

6) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società;

7) le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, primo comma, C.C.;

(*se del caso*) 8) la autorizzazione all'acquisto di beni in natura o crediti da parte dei fondatori, dei soci e degli amministratori ex art. 2465, secondo comma, C.C.;

(*se del caso*) 9) le decisioni relative al compimento dei seguenti atti di amministrazione.....;

(*se del caso*) 10) le decisioni in merito all'esclusione del socio;

(*se del caso*) 11) le decisioni in ordine all'emissione di titoli di debito da parte della società ai sensi del successivo art. 71 *bis*;

(*se del caso coordinando con art. 60*) 12) le decisioni in ordine alle opposizioni degli amministratori in caso di amministrazione plurima disgiuntiva (*in tal caso il quorum sarà determinato in relazione alla partecipazione agli utili*) ;

(*se del caso coordinando con art. 2*) 13) le decisioni relative al cambio di indirizzo della sede nello stesso Comune;

(*se del caso*) 14) le decisioni in merito all'accertamento del verificarsi della/e specifiche cause di scioglimento previste dall'art. 72, primo comma, del presente statuto.

#### Decisioni in forma assembleare

25) Le decisioni in ordine alle materie di cui ai punti 4), 5), 6), 7) (*sempre*) ed ai punti.....(*specificare eventuali altri punti*) del precedente art. 24 dovranno essere assunte con deliberazione assembleare, così come le decisioni aventi ad oggetto l'approvazione della proposta di concordato preventivo o fallimentare e la richiesta di ammissione alla procedura di amministrazione controllata ai sensi degli articoli 152, 161 e 187 del R.D. n. 267 del 1942.

### Decisioni in forma non assembleare

26) Tutte le decisioni che per legge o in forza del presente statuto non debbano adottarsi con deliberazione assembleare, possono essere assunte sulla base:

a) di unico documento da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che dovrà essere datato e sottoscritto da ciascun socio con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto";

b) di pluralità di documenti, tutti di identico contenuto, da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che saranno inviati dal proponente a tutti i soci, agli amministratori, ai sindaci od al revisore contabile, se nominati; ciascun socio daterà e sottoscriverà il documento da lui ricevuto con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto", provvedendo quindi a trasmettere alla società il documento da lui sottoscritto.

Copia dell'unico documento o di tutti i documenti sarà inviata, a cura della società, agli amministratori ed ai sindaci o al revisore, se nominati.

Sono considerate forme idonee anche gli invii a mezzo telefax o per posta elettronica, purché in questo ultimo caso le sottoscrizioni siano apposte in forma digitale.

Tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, sia se raccolte con unico documento che con pluralità di documenti, non può intercorrere un

periodo superiore a.....giorni.

La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il termine suddetto pervengano alla società le dichiarazioni di approvazione di tanti soci che rappresentino almeno.....(***specificare il quorum: non appare opportuno adottare quello di legge, pari al 50%***) del capitale sociale.

Tutte le decisioni in forma non assembleare dovranno essere trascritte e conservate ai sensi dell'art. 2478 C.C..

27) L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze del libro soci alla data della prima sottoscrizione; qualora intervengano mutamenti nella compagine sociale tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio cedente allegando estratto autentico del libro soci ovvero attestazione degli amministratori da cui risulti la sua regolare iscrizione in detto libro.

La procura per sottoscrivere le decisioni dei soci previste dal precedente art. 26 deve essere rilasciata per iscritto e dovrà essere trascritta e conservata unitamente alla decisione a cui si riferisce; il procuratore apporrà la sua sottoscrizione con la dizione "per procura" o altra equivalente.

#### Convocazione dell'assemblea

28) L'assemblea è convocata presso la sede sociale

**ovvero**

**idem** o in qualsiasi luogo del Comune in cui ha sede la società, a scelta degli amministratori

**ovvero**

**idem** o in altro luogo, purché in Italia o.....(**specificare il/i Paese/i**).

29) L'assemblea è convocata dagli amministratori (**se del caso individuare quale tra loro**) dandone comunicazione a tutti i soci e, se nominati, al collegio sindacale od al revisore.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza.

La convocazione deve essere effettuata con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati: si potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti (alternativamente o cumulativamente):

a) lettera inviata almeno.....giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati fornita di avviso di ricevimento;

b) lettera semplice, che dovrà essere restituita da tutti i soci, entro la data e l'ora stabilite per l'assemblea, in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;



c) messaggio telefax o di posta elettronica ricevuto da tutti i soci, i quali dovranno, entro la data stabilita dall'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.

#### Convocazione su richiesta dei soci

30) (***Se del caso coordinando con art. 29***) E' consentito ad ogni socio di richiedere la convocazione dell'assemblea con domanda contenente gli argomenti da trattare.

#### Assemblea totalitaria

31) In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando: (i) è rappresentato l'intero capitale sociale e (ii) tutti gli amministratori, i sindaci effettivi od il revisore sono presenti ovvero, per dichiarazione del presidente dell'assemblea, risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione.

#### Diritto di intervento all'assemblea

32) Possono intervenire all'assemblea coloro che risultino iscritti nel libro dei soci alla data in cui è presa la deliberazione.

#### Intervento mediante mezzi di telecomunicazione

33) L'assemblea può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci; è pertanto necessario

che:

\* sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

\* sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

\* sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

\* vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

#### Rappresentanza

34) I soci non possono farsi rappresentare in assemblea.

#### **ovvero**

34) I soci possono farsi rappresentare in assemblea da chiunque.

#### **ovvero**

34) I soci possono farsi rappresentare in assemblea

unicamente da.....(***individuare soggetti particolari che possono/non possono essere delegati***)

#### Presidenza

35) L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione: in mancanza del presidente del consiglio di amministrazione, dal più anziano di età dei consiglieri presenti.

#### **ovvero**

35) L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

36) (***Se del caso: funzione non prevista***) Il presidente dell'assemblea può nominare un segretario che l'assiste nella redazione del verbale e cura la trascrizione dello stesso sul relativo libro.

#### Verbale dell'assemblea

37) Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e, se nominato, dal segretario. Dal verbale (***si ritiene possibile anche:*** o dai relativi allegati) devono risultare, per attestazione del presidente:

- . la regolare costituzione dell'assemblea;
- . l'identità e la legittimazione dei presenti;
- . lo svolgimento della riunione;
- . le modalità e il risultato delle votazioni;
- . l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti;

. le dichiarazioni degli intervenuti, in quanto pertinenti all'ordine del giorno ed in quanto sia fatta specifica richiesta di verbalizzazione delle stesse.

38) Il verbale della deliberazione dell'assemblea che modifica l'atto costitutivo è redatto da notaio scelto dal presidente dell'assemblea.

#### Quorum

39) Le deliberazioni assembleari aventi ad oggetto le modificazioni dell'atto costitutivo, la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, lo scioglimento anticipato della società (*se del caso*: l'emissione di titoli di debito e.....: **specificare eventuali altre delibere**) devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza (**quorum che appare più opportuno della metà**) del capitale sociale.

Tutte le altre deliberazioni sono adottate con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale intervenuto.

## AUMENTO DEL CAPITALE

40) L'aumento di capitale potrà essere attuato anche mediante offerta a terzi di tutto o parte dell'importo in aumento con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, salva l'ipotesi disciplinata dall'art. 2482 *ter* C.C..

La deliberazione assembleare determina l'esclusione del diritto di opzione ovvero disciplina le modalità di sottoscrizione da parte degli altri soci o di terzi della parte di aumento rimasta inoptata.

Ogni comunicazione ai soci conseguente alle deliberazioni di cui sopra dovrà essere effettuata a cura degli amministratori a mezzo raccomandata A.R..

**(Se del caso)** 40 *bis*) Il capitale della società può essere aumentato, anche a pagamento, per non più di euro.....(**precisare**) con decisione degli amministratori ai sensi dell'art. 2481 C.C.. In tal caso non può essere escluso o limitato il diritto di opzione ed il conferimento deve essere effettuato in denaro (**può essere fissato anche un sopraprezzo di emissione**) .

## RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE

41) La relazione degli amministratori e le osservazioni del collegio sindacale o del revisore, in quanto nominati, devono essere depositate nella sede della società almeno.....giorni (**precisare termine, anche diverso dagli otto giorni di legge**) prima della data fissata per

l'assemblea: ai soci è consentito prenderne visione e richiederne copia.

***ovvero***

41) La relazione degli amministratori e le osservazioni del collegio sindacale o del revisore, in quanto nominati, non devono essere depositate presso la sede sociale anteriormente all'assemblea ma esaurientemente illustrata nella stessa.

In ogni caso gli amministratori, nel corso dell'assemblea, dovranno dar conto dei fatti di rilievo avvenuti dalla data di riferimento di tale relazione sino alla data in cui si tiene l'assemblea stessa.

Qualora l'assemblea prevista dal quarto comma dell'art. 2482 bis C.C. non proceda alla riduzione del capitale in proporzione alle perdite accertate, tale riduzione dovrà essere deliberata dagli amministratori.

## AMMINISTRAZIONE

42) L'amministrazione della società è affidata ad uno o più amministratori, sino ad un massimo di....., nominati dai soci con decisione assunta ai sensi del precedente articolo 24 (***o 25 se delibera assembleare***).

Gli amministratori durano in carica per il periodo di tempo (**ovvero:** per il numero di esercizi) stabilito all'atto della loro nomina od anche a tempo indeterminato.

Gli amministratori sono sempre rieleggibili: (**se del caso**) gli amministratori possono non essere soci.

43) Quando l'amministrazione della società è affidata a più persone, la decisione di nomina stabilisce alternativamente:

a) se gli amministratori costituiscono il consiglio di amministrazione;

b) se l'amministrazione è invece affidata a ciascun amministratore disgiuntamente ovvero congiuntamente con uno o più degli altri amministratori, anche nominativamente indicati.

Nell'ipotesi sub b) gli amministratori dovranno comunque adottare in forma consiliare le deliberazioni o le decisioni relative alla redazione del progetto di bilancio, ai progetti di fusione o scissione, agli aumenti di capitale delegati, (***se del caso coordinando con art. 41, ultimo capoverso***) alla riduzione del capitale

nell'ipotesi prevista dal quarto comma dell'art. 2482 bis C.C., (*se del caso*) alla emissione di titoli di debito.

#### Consiglio di amministrazione

44) Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvedano i soci; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

(*E' possibile anche*) Al presidente spettano i seguenti poteri e compiti:.....(*specificare*).

45) Il consiglio di amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale (*se del caso: purché in Italia ovvero nei seguenti Paesi.....*), tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da.....dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno.....giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o al revisore, se nominati, o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno.....giorni prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi o il revisore, se nominati.

46) Il consiglio di amministrazione è validamente



costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti (***ovvero: stabilire quorum deliberativo diverso***).

47) Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Dal verbale (o dai relativi allegati) devono risultare, per attestazione del presidente:

- \* la regolare costituzione della riunione;
- \* l'identità degli intervenuti;
- \* il risultato della votazione;
- \* l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti con, per questi ultimi, le motivazioni dell'astensione o del dissenso;
- \* (***se del caso***) la motivazione e l'indicazione delle ragioni e degli interessi che hanno portato ad adottare la decisione influenzata dal soggetto che esercita la direzione e il coordinamento.

47 bis) Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché

di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

48) Le decisioni del consiglio di amministrazione potranno essere anche assunte sulla base:

a) di unico documento da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che dovrà essere datato e sottoscritto da ciascun amministratore con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto";

b) di pluralità di documenti, tutti di identico contenuto (da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione) che saranno inviati dal proponente a tutti gli amministratori, ai sindaci od al revisore, se nominati; ciascun amministratore daterà e sottoscriverà il documento da lui ricevuto con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto", provvedendo quindi a trasmettere alla società il documento da lui sottoscritto.

Sono considerate forme idonee anche gli invii a mezzo telefax o per posta elettronica, purché in questo ultimo caso le sottoscrizioni siano apposte in forma digitale.

Tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, sia se raccolte con unico documento che con pluralità di documenti, non può intercorrere un periodo superiore a.....giorni.

49) La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il termine suddetto pervengano alla società le dichiarazioni di approvazione di tanti amministratori che rappresentino la maggioranza stabilita al precedente art. 46 del presente statuto.

La decisione assume la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

50) In ogni caso le deliberazioni e le decisioni degli amministratori devono senza indugio essere trascritte nell'apposito libro.

50 *bis*) Gli articoli del presente statuto che disciplinano il funzionamento del consiglio di amministrazione si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso in cui l'amministrazione sia affidata ad una pluralità di amministratori che non costituiscono consiglio.

#### Sostituzione degli amministratori

51) Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori quelli rimasti in carica, od anche uno solo di essi, dovranno proporre d'urgenza ai soci di adottare le decisioni o le deliberazioni per la nomina dei nuovi amministratori. Qualora entro trenta giorni dalla cessazione della carica, per qualsiasi motivo, non si provveda a quanto sopra, la decisione potrà essere proposta da uno qualsiasi dei soci.

I soci provvederanno a tale nomina nel rispetto della forma di amministrazione originariamente prescelta e gli amministratori così nominati scadranno insieme a quelli

in carica all'atto della loro nomina.

52) In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di.....(**determinare il numero**) amministratori, si intenderanno decaduti dalla carica tutti gli amministratori immediatamente (**ovvero:** con effetto dalla accettazione dei nuovi amministratori).

Si applica quanto previsto dal primo capoverso del precedente art. 51.

### Rappresentanza della società

53) L'amministratore unico o gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società.

54) Quando gli amministratori costituiscono il consiglio di amministrazione, la rappresentanza generale della società spetta al presidente ed agli amministratori delegati, se nominati.

55) In caso di amministrazione affidata a più persone che non costituiscono il consiglio di amministrazione, a ciascuno degli amministratori così nominati spetta la rappresentanza generale della società; l'esercizio di tale potere in via disgiuntiva o congiuntiva è determinato in capo ai singoli amministratori dalla deliberazione di nomina.

In caso di omessa determinazione, l'esercizio del potere di rappresentanza si intende disgiuntivo.

56) Gli amministratori possono nominare institori o procuratori per singoli, determinati atti o categorie di atti.

57) In ogni caso, quando la rappresentanza della società è conferita ad un soggetto che non sia amministratore, l'attribuzione del potere di rappresentanza è regolata dalle norme in tema di procura.

Poteri di gestione

58) All'amministratore unico o al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

**ovvero**

*idem* fatta eccezione per quelli relativi ai seguenti atti (*specificare*) la cui esecuzione dovrà essere preventivamente decisa dai soci ai sensi dell'art. 24, punto 9, del presente statuto.

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 del Codice Civile, può delegare le proprie attribuzioni in materia gestionale in tutto o in parte ad uno o più singoli amministratori, eventualmente attribuendo loro il titolo di "amministratore delegato" ai fini della rappresentanza generale della società.

59) Quando l'amministrazione è affidata a più persone che non costituiscono consiglio (*se del caso*: salve le speciali competenze spettanti ai soci ai sensi del precedente art. 24, punto 9) i poteri di gestione ordinaria spettano a ciascun amministratore in via disgiunta mentre la gestione straordinaria spetta esclusivamente in via congiunta a tutti gli amministratori

**ovvero**

ad almeno.....amministratori

**ovvero**

agli amministratori A e B

**ovvero**

agli amministratori a ciò abilitati dalla decisione di nomina adottata ai sensi del precedente art. 43, lettera b).

**ovvero**

59) Quando l'amministrazione è affidata a più persone che non costituiscono consiglio (**se del caso**: salve le speciali competenze spettanti ai soci ai sensi del precedente art. 24, punto 9) i poteri di gestione ordinaria o straordinaria della società spettano a ciascun amministratore, fatta eccezione per quelli relativi ai seguenti atti (**specificare**) di esclusiva competenza di tutti gli amministratori

**ovvero**

di almeno.....amministratori

**ovvero**

degli amministratori A e B

**ovvero**

degli amministratori a ciò abilitati dalla deliberazione di nomina.

60) Quando l'amministrazione è affidata disgiuntamente a più persone ciascun amministratore ha diritto di opporsi all'esecuzione da parte di altri amministratori di atti di gestione, prima che siano compiuti.

In tal caso la decisione è rimessa a.....(**decisione dei**

***soci/assemblea/maggioranza degli amministratori/socio A)***

Opponibilità ai terzi

61) Le limitazioni ai poteri di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

62) (***Se del caso***) Resta riservato al socio A il diritto di veto nelle materie e casi previsti dall'art. 9, punto (vii) del presente statuto.

Compensi

63) Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

Gli eventuali compensi spettanti agli amministratori sono determinati all'atto della loro nomina, anche in relazione ai particolari poteri attribuiti.

Può essere accantonata a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, un'indennità per la risoluzione del rapporto da liquidarsi all'estinzione del mandato.

Disposizione particolare

64) Con riferimento all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, la società assume a proprio carico, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti della società commettano nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri.



L'assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo ed è in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della società.

E' altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle connotazioni di particolare gravità definite dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997.

La particolare gravità della colpa si intende provata quando i giudici tributari, investiti della controversia, si saranno pronunciati in senso analogo o quando venga riconosciuto dallo stesso autore della violazione che le prove fornite dall'ufficio o dall'ente accertatore sono tali da rendere evidente ed indiscutibile la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari.

65) (***Se del caso***) Non è consentita la rinuncia o la transazione da parte della società all'azione di responsabilità contro gli amministratori.

#### Divieto di concorrenza

66) (***Se del caso: coordinare con art. 23***) I soci e/o gli amministratori non possono (***ovvero***: possono) assumere la qualità di socio illimitatamente responsabile in società concorrenti o esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi ovvero essere amministratore o direttore generale di società concorrenti.

## CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

67) Nei casi previsti dalla legge il controllo legale dei conti è esercitato da un collegio sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti (tutti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia) nominati con decisione dei soci, che provvedono anche alla designazione del presidente ed alla determinazione del compenso spettante ai sindaci effettivi.

I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

Il collegio sindacale ha le funzioni previste dall'art. 2403 C.C. ed esercita altresì il controllo contabile.

I poteri ed il funzionamento del collegio sono disciplinati dagli articoli da 2403 bis a 2406 del Codice Civile.

68) Salvi i casi di nomina obbligatoria del collegio sindacale, i soci possono in ogni momento nominare un revisore scelto tra gli iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il revisore ha la medesima durata in carica nonché le stesse funzioni, competenze e poteri del collegio sindacale: (*se del caso*) peraltro il revisore cesserà di diritto dalla carica dal momento in cui è iscritta nel registro delle imprese la nomina del collegio sindacale.

## BILANCIO E UTILI

69) Gli esercizi sociali si chiudono il.....di ogni anno.

L'amministratore unico ovvero gli amministratori procedono alla formazione del bilancio ed alla sua presentazione ai soci entro il termine di.....(**comunque non superiore a 120**) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale

**ovvero**

.....entro il termine di.....(**comunque non superiore a 180**) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, essendo la società tenuta alla redazione del bilancio consolidato (**in alternativa:** essendo tale termine richiesto dalla struttura e dall'oggetto della società: **specificare: ad es. holding, attività svolte in mercati con andamenti stagionali, ecc.**) .

70) Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale, verranno distribuiti o accantonati secondo quanto stabilito dai soci nella decisione di approvazione del bilancio.

### Versamenti e finanziamenti soci

71) La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, salvo quanto disposto dall'art. 2467 C.C., anche senza corresponsione di interessi.

La società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

***ovvero***

71) I versamenti in denaro fatti dai soci alla società possono essere effettuati nei limiti di legge:

a) sotto forma di apporto;

b) sotto forma di finanziamento fruttifero o infruttifero con naturale diritto a restituzione.

(***Se del caso***) In caso di dubbio si presume che la somma sia versata a titolo di.....

## TITOLI DI DEBITO

71 *bis*) La società può emettere titoli di debito che possono essere sottoscritti unicamente dai soggetti a ciò legittimati.

(i) La competenza ad emettere i titoli di debito spetta all'assemblea su proposta dell'organo amministrativo.

L'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.

### ***ovvero***

(i) La competenza ad emettere i titoli di debito spetta all'organo amministrativo; quando l'amministrazione è affidata ad un consiglio di amministrazione, la relativa deliberazione deve essere assunta con la maggioranza prevista dal precedente articolo 46.

La deliberazione di emissione dei titoli di debito deve essere in ogni caso verbalizzata da notaio ed iscritta a cura degli amministratori nel registro delle imprese.

(ii) Possono essere emesse anche più di una serie di titoli di debito.

I titoli di debito emessi dovranno essere omogenei per ciascuna serie, non potranno essere di valore unitario inferiore a.....euro, potranno essere raggruppati o frazionati in certificati di taglio diverso, fermo restando il valore minimo indicato.

Salvo diversa disposizione di legge, potranno essere emessi sia titoli "all'ordine" che titoli "nominativi".

Non potranno essere emessi titoli "al portatore".

I titoli non potranno avere durata inferiore a trenta mesi nè superiore a dieci anni. Daranno diritto al rimborso del capitale ed al pagamento degli interessi.

Salvo espresso divieto di legge, il rimborso del capitale e la misura degli interessi possono essere indicizzati e sia l'emissione che il pagamento degli interessi che il rimborso del capitale possono essere eseguiti anche con valute diverse dall'euro. Gli interessi potranno essere corrisposti con cadenza periodica, anche inferiore all'anno, ovvero in unica soluzione alla scadenza del prestito. Potrà, altresì, essere prevista l'emissione di titoli con rimborso a rata costante e, quindi, con interessi e durata variabile.

In ogni caso il trasferimento dei titoli di debito è regolato da.....

***Si propone anche la seguente regolamentazione***

(iii) I titoli di debito in circolazione e non ancora rimborsati non possono superare la somma del capitale sociale versato ed esistente, più la riserva legale, più le riserve disponibili, più i versamenti soci in conto capitale senza obbligo di rimborso, risultanti da apposita situazione patrimoniale ed economica che gli amministratori dovranno sottoporre per l'approvazione ai soci, situazione redatta con i criteri di bilancio e riferita ad una data non antecedente di oltre centoventi giorni quella della delibera di emissione. Tale situazione può essere sostituita dal bilancio

dell'ultimo esercizio qualora lo stesso sia approvato nello stesso termine.

Gli amministratori ed il collegio sindacale e/o il revisore, se nominati, devono attestare la sussistenza delle condizioni di cui sopra.

(iv) Dalla decisione di emissione dei titoli di debito devono obbligatoriamente risultare, anche per allegato:

- la situazione patrimoniale ed economica di riferimento;
- l'indicazione della somma richiesta e le caratteristiche dei titoli da emettersi;
- il regolamento dei titoli;
- le modalità e gli eventuali vincoli di circolazione;
- le eventuali garanzie che assistono i titoli;
- le eventuali garanzie richieste dal primo prenditore.

(v) Il regolamento del prestito dovrà disciplinare, unitamente alle caratteristiche dei titoli di debito, anche:

- la possibilità e le modalità di rimborso anticipato;
- la possibilità di riunire in assemblea i possessori dei titoli di debito in circolazione;
- gli elementi e le condizioni del prestito il cui eventuale cambiamento deve acquisire il parere favorevole dell'assemblea dei possessori.

(vi) I possessori di ciascuna serie omogenea di titoli di debito costituiscono la relativa assemblea (ove ciò sia previsto dal regolamento), che viene convocata dagli amministratori della società con avviso inviato al

domicilio dei possessori nel caso di prestito che preveda titoli "nominativi" e con pubblicazione sul quotidiano.....nel caso di titoli "all'ordine".

Fra la data di invio della convocazione o della sua pubblicazione sul quotidiano.....e la data prevista per la riunione, dovranno intercorrere almeno otto giorni.

(vii) L'assemblea sarà presieduta da uno degli amministratori in carica o, in mancanza, da un soggetto scelto dagli intervenuti. La riunione dovrà sempre essere verbalizzata da un notaio.

L'assemblea delibera con il voto favorevole dei possessori che rappresentino più della metà dei titoli di debito emessi e non estinti del prestito.

La regolamentazione applicabile all'assemblea dei possessori dei titoli di debito, per quanto qui non disciplinato, è quella prevista per le assemblee dall'art. 2415 del Codice civile.

(viii) Qualora sia proposta una modifica alle condizioni del prestito occorrerà:

- \* l'acquisizione dell'assenso alle modifiche da parte del garante della solvenza del debito, nel caso in cui i titoli di debito siano stati in tutto o in parte trasferiti a soggetti diversi dagli investitori professionali e dai soci della società;

- \* il consenso dell'assemblea dei possessori dei titoli di debito;

- \* il consenso dell'assemblea dei soci se la stessa è competente a deliberare sull'emissione dei titoli di



debito.

(ix) La società dovrà tenere un registro dei titoli emessi su cui annotare l'ammontare dei titoli emessi e di quelli estinti, il cognome ed il nome dei titolari dei titoli nominativi ed i trasferimenti ed i vincoli ad essi relativi.

## SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

72) La società si scioglie, oltre che per le cause previste dalla legge, anche per le seguenti cause..... (*specificare*) .

La competenza per decidere od accertare tutte le cause di scioglimento previste in modo specifico dal presente statuto spetta agli amministratori, che cureranno i relativi adempimenti pubblicitari (*ovvero, coordinando con precedente art. 24 punto 14:* all'assemblea, restando a carico degli amministratori l'onere dei relativi adempimenti pubblicitari).

73) La nomina e la revoca dei liquidatori è di competenza dell'assemblea, che delibera con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto: in caso di nomina di pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono il collegio di liquidazione.

Sono inoltre riservate a deliberazione assembleare la revoca dei liquidatori e la modifica delle deliberazioni previste dal primo comma dell'art. 2487 C.C..

74) Il collegio dei liquidatori funzionerà secondo le norme seguenti:

i) il collegio dei liquidatori delibererà a maggioranza assoluta dei suoi membri.

ii) Per l'esecuzione delle deliberazioni del collegio dei liquidatori potranno essere delegati uno o più dei suoi membri.

iii) Il collegio dei liquidatori si riunirà ogni volta

che ne sia fatta richiesta anche da uno solo dei suoi membri mediante avviso scritto da spedirsi agli altri membri almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione. Il collegio dei liquidatori si riunirà comunque validamente, anche senza convocazione scritta, quando siano presenti tutti i suoi componenti.

iv) I verbali delle deliberazioni del collegio dei liquidatori saranno redatti su apposito libro e sottoscritti da tutti i componenti presenti alla riunione.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2487 bis, i liquidatori assumono le loro funzioni con effetto dalla data di iscrizione della relativa nomina nel registro delle imprese.

75) Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore ovvero al collegio dei liquidatori compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli determinati atti o categorie di atti.

***ovvero***

***idem*** fatta eccezione per le seguenti operazioni (***specificare***) la cui esecuzione dovrà essere preventivamente autorizzata da apposita decisione dei soci. In ogni caso, è riservata alla assemblea dei soci

la determinazione dei criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.

## COMUNICAZIONI

76) Tutte le comunicazioni ai soci, ove il presente statuto non prescriva una forma specifica, dovranno essere effettuate in forma scritta e recapitate a mano contro ricevuta o per posta mediante raccomandata A.R., o per telefax o per invio di posta elettronica ai corrispondenti indirizzi dei soci quali risultanti dal libro soci.

Le variazioni degli indirizzi dovranno essere effettuate nelle medesime forme previste per le comunicazioni ed essere quindi annotate nel libro dei soci a cura di un amministratore.

Le comunicazioni agli amministratori, ai sindaci, al revisore, ai liquidatori ed alla società devono essere effettuate, con le medesime forme sopra indicate, all'indirizzo della società quale risultante dal registro delle imprese.

## CLAUSOLA COMPROMISSORIA

77) Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i soci ovvero tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci saranno devolute al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre membri, nominati dal presidente dell'ordine dei dottori commercialisti del luogo ove ha sede la società entro il termine di.....giorni dalla domanda, proposta su istanza della parte più diligente.

Nel caso di mancata nomina degli arbitri nei termini, la domanda di arbitrato potrà essere proposta, sempre su istanza della parte più diligente, al presidente del tribunale nel cui circondario ha sede la società.

Il collegio arbitrale deciderà a maggioranza, *ex bono et aequo*, entro.....giorni dalla nomina.

La presente clausola compromissoria è vincolante per la società e per tutti i soci; è altresì vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico, per amministratori, liquidatori e sindaci, relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti

possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

***(Soltanto se previsto dall'atto costitutivo, è possibile devolvere al collegio arbitrale la risoluzione delle controversie aventi ad oggetto la validità delle delibere)***

Al collegio arbitrale sono altresì devolute le controversie attinenti la validità delle delibere assembleari; in tal caso il collegio giudicherà secondo diritto e potrà disporre, anche con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera stessa.

***(E' altresì possibile prevedere un arbitrato relativo esclusivamente a contrasti sulla gestione della società)***

Nel caso di contrasti tra coloro che hanno il potere di amministrazione in ordine ai provvedimenti da adottare nella gestione sociale, la decisione sarà devoluta al giudizio di un arbitro, nominato dal presidente dell'ordine dei dottori commercialisti ove ha sede la società entro il termine di.....giorni dalla domanda, proposta su istanza della parte più diligente.

Si considerano legittimati alla proposizione della domanda di arbitrato gli amministratori stessi e i soci. L'arbitro giudicherà *ex bono et aequo* entro.....giorni dalla nomina e la sua decisione sarà inappellabile.

***ovvero***

L'arbitro giudicherà secondo equo apprezzamento; avverso

tale decisione potrà essere proposto reclamo davanti ad un collegio composto di tre membri, ugualmente nominati, entro e non oltre.....giorni dalla proposizione del reclamo stesso, dal presidente del tribunale nel cui circondario ha sede la società.

Gli arbitri ai quali è stato proposto il reclamo giudicheranno a maggioranza entro.....giorni dalla nomina.

Il soggetto o il collegio chiamato a dirimere il contrasto può fornire indicazioni vincolanti anche su questioni collegate a quelle espressamente deferite.